

TRIBUNALE DI BARI- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. art. 414 c.p.c.

con istanza per la determinazione della modalità della notificazione (ex art. 151 c.p.c.)

Per il sig. **Michele MANGIONE** nata a Napoli il 14.3.1978 (C.F.: MNGMHL78C14F839S) e residente in Valenzano alla via De Filippo, 18 elettivamente domiciliato in Barletta alla via Brescia, 1 presso lo studio dell'avv. Roberto GAMMAROTA (C.F.:GMMRRT79H08L109B) che lo rappresenta e difende come da mandato rilasciato in calce del presente atto, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 0883/98620 e/o indirizzi di posta elettronica certificata: roberto.gammarota@pec.ordineavvocatitrani.it

-ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA M.I.U.R., in persona del suo Ministro *pro tempore*, corrente in Roma, alla via Trastevere, 76 domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, in Bari alla via Melo, 97 p.e.c. : ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it

-resistente-

NONCHE'

Tutti i soggetti attualmente iscritti nelle Graduatorie di Circolo/Istituto Fascia III personale ATA profilo di AA- Assistente Amministrativo e CS- Collaboratore Scolastico) di ogni Ambito territoriale, valide per gli AA. SS. 2021/2024 che - in virtù della valutazione per intero del servizio militare di leva ed del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva (dunque del riconoscimento al ricorrente di 6 punti in più rispetto al suo punteggio attuale nelle graduatorie d'istituto in cui è inserito), sarebbero scavalcati in graduatoria.

-potenziali controinteressati e resistenti-

OGGETTO: Riconoscimento del diritto del ricorrente alla valutazione per intero del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia.

FATTO

- 1) Il ricorrente, è un collaboratore scolastico ATA con contratto di lavoro a tempo determinato in servizio durante l'anno scolastico 2023/24 presso l'Istituto Scolastico XXVI CD Monte San Michele di Bari (cfr. allegato sub. 1) ;
- 2) Il ricorrente è altresì inserito nella terza fascia delle graduatorie degli Istituti scolastici/Circoli valide per il conferimento di supplenze temporanee per gli anni scolastici 2021/24 nell'Ambito del distretto Territoriale di BARI per il profilo di collaboratore scolastico CS e di Assistente Amministrativo AA;
- 3) Il ricorrente ha conseguito il titolo di studio valido per l'accesso al suo profilo professionale in data **11.07.1997** (allegato sub. 2 diploma) **ossia prima del servizio militare di leva prestato dal 21.11.1997 al 21.11.1998 presso l'arma dei Carabinieri con qualifica di Carabiniere Ausiliario** (allegato sub. 3 – foglio congedo militare).
- 4) In data 03.03.2021 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il Decreto n. 50 (recante la disciplina delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430), che, nell'Allegato A (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.) (allegato sub. 4), opera un ingiustificato



discrimen tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, affermando: "A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni".

5) Per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, dunque, la tabella riconosce solo punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (All. 4 da A/1 a A/5); **per il servizio prestato in costanza di nomina, invece, la tabella riconosce il punteggio del servizio specifico, ossia punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.**

6) Il ricorrente, in data **21.4.2021** ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia chiedendo la valutazione del servizio militare (allegato sub. 5) indicando quale istituzione scolastica destinataria della domanda stessa l'Istituto Scolastico **Istituto Comprensivo Ceglie-Manzoni-Zingarelli di Bari.**

7) Lo stesso quindi nei termini previsti dal predetto Decreto Ministeriale, ha presentato domanda conferma/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia chiedendo la valutazione del servizio militare.

8) Successivamente veniva pubblicata **la Scheda di Valutazione titoli del profilo di collaboratore** scolastico ove al sig. Mangione venivano riconosciuti punti 0,6 per il servizio militare svolto (valutazione servizio specifico) anziché punti 6 (cfr. allegato sub. 6 pag. 4);

9) Nel ridetto periodo veniva pubblicata altresì **la Scheda di Valutazione titoli del profilo di assistente amministrativo** ove al sig. Mangione venivano riconosciuti punti 0,6 per il servizio militare svolto (valutazione servizio specifico) anziché punti 6 (cfr. allegato sub. 7 pag. 4);

7) **Pertanto in data 28.9.2021 l'Istituto Comprensivo Ceglie-Manzoni-Zingarelli di Bari pubblicava le graduatorie definitive di terza fascia ATA scheda validazione titoli**, attribuendo al ricorrente il seguente punteggio: **13,77 punti anziché di 19,17 punti nella graduatoria di collaboratore scolastico – CS e 11,37 punti anziché di 16,77 punti nella graduatoria di assistente amministrativo – AA** ; (cfr. allegato sub. 8);

La mancata attribuzione del punteggio pieno per il servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso in graduatoria è illegittima per i seguenti motivi

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE 958/86 – VIOLAZIONE DELL'ART. 62 LEGGE 312/1980 – VIOLAZIONE DELL'ART. 569, COMMA 3, IN ANALOGIA ALL'ART. 485, COMMA 7, D. LGS 297/94.

L'art. 84 D.P.R. 417/1974 prevedeva che "Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (...) resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo".

Con la riforma del servizio militare di leva di cui all'art. 20 della legge n. 958/86, tuttavia, si dispose che il servizio di leva, reso a cavallo del 30.1.1987 e successivamente, fosse valutato come servizio d'insegnamento anche se prestato non in costanza d'impiego o di servizio. A ciò si aggiunga il chiaro tenore letterale dell'art. 62 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 luglio, n. 190). - Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Il predetto art. 62, rubricato "**VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI E SUPPLENZE**", dispone che "**IL SERVIZIO MILITARE È VALUTATO AI FINI DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per**



il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente".

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita dall'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/94, ossia del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che, con riferimento al "Riconoscimento del servizio" [degli insegnanti] agli effetti della carriera", così recita: **"Il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti"**.

Analogamente, per il personale ATA, l'art. 569, comma 3, del citato Testo Unico, sempre ai fini del **"riconoscimento del servizio"**, stabilisce che **"IL PERIODO DI SERVIZIO MILITARE DI LEVA O PER RICHIAMO O IL SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO DI QUELLO DI LEVA È VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI"**.

La norma, di portata generale, non può essere oggetto di restrizioni interpretative, non essendo il riconoscimento operato dalla citata disposizione di rango primario connotato da alcuna limitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare. Il tenore generale ed onnicomprensivo del citato art. 596, comma 3, del D. Lgs. 297/94, dunque, indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla "sospensione" di tale obbligatorietà con L. n. 226/04) possa pregiudicare l'attività lavorativa, necessariamente impedita e quindi ritardata durante il periodo di leva.

Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale, secondo la quale "[...] Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici [...]".

Per il personale ATA, in particolare, la chiamata al servizio di leva determina l'impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza, con conseguente perdita dell'opportunità di maturare il punteggio che permette di progredire in graduatoria. Ecco perché la richiamata normativa specifica prevede che il periodo di leva sia valutato a tutti gli effetti e senza alcuna limitazione temporale relativa al momento del suo espletamento. Questa interpretazione del dato normativo, peraltro, è stata pienamente condivisa dalla Corte Di Cassazione. **La suprema Corte, in particolare, con la Sentenza 35380 del 18 Novembre 2021, ha chiarito in via definitiva che il servizio militare deve essere pienamente valutato, anche se non prestato in costanza di rapporto di impiego.** Il Ministero dell'Istruzione, peraltro, nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione, aveva posto in dubbio la computabilità del servizio militare, qualora non svolto in costanza di nomina, appellandosi al fatto che l'articolo 2268, comma 1, del codice dell'ordinamento militare (D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), entrato in vigore nel 2010, ha espressamente abrogato l'art. 20 della Legge del 24/12/1986, n. 958, il quale prevedeva che *«1. il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico»*.

Il Ministero pretendeva, infatti, di desumere da tale abrogazione la volontà del legislatore di valutare solo il periodo trascorso in qualità di militare di leva in pendenza di rapporto di lavoro. Tale assunto, secondo il Ministero dell'Istruzione, sarebbe stato avallato dal fatto che l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, al comma 2, prevede che: *«Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»*.

La Corte di Cassazione, sconfessando la tesi ministeriale, ha invece aderito alla posizione unanime della giurisprudenza di merito formatasi sul tema, confermando il diritto al pieno riconoscimento del punteggio previsto per il servizio di leva prestato, alla sola condizione che lo stesso sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento. La Cassazione ha, infatti, confermato che **"il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso**



equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2)". L'art. 2050 del D. Lgs. n. 66/2000 (Codice dell'ordinamento militare), riguardante la «*valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici*» stabilisce, infatti, al comma 1, che «*i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*» e, al comma 2, che «*ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro*». Secondo la Corte di Cassazione, "*In una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 del Codice dell'ordinamento militare, si deve affermare che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro siano valutabili a fini concorsuali: una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi"* (così Corte di Cassazione – sez. Lavoro – ordinanza del 3 giugno 2021 – n. 15477).

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, pertanto, una corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che l'art. 2050 non contrasti con l'art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre pienamente valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro.

L'interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione risulta pienamente condivisibile in quanto la Corte Costituzionale ha costantemente rimarcato che «**il concetto di posizione di lavoro non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura. Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria ... implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima**» (così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8). La Corte di Cassazione ha, pertanto, correttamente applicato il principio secondo cui deve essere privilegiata una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di supplenza, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive. Negli stessi termini, con riferimento, il Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 5408/2021, ha sospeso l'efficacia del Decreto Ministeriale n. 50 del 2021, "*in quanto una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297 del 1994 impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica*".

Per questi motivi, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato con ogni e più ampia riserva per quanto qui non azionato



CHIEDE

Che l'III.mo Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale (6 pt) del servizio militare svolto per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A. per la provincia di Bari per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente di collaboratore scolastico e di assistente amministrativo e per lo effetto

B) CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – **a riconoscere il punteggio integrale previsto per il servizio militare svolto dal ricorrente e pari a punti 6, per la provincia di Bari, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023** e per i successivi aggiornamenti con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente di collaboratore scolastico e di assistente amministrativo da rielaborarsi nelle seguenti modalità :

- **16,77 punti come punteggio complessivo nella graduatoria di assistente amministrativo – AA;**

- **19,17 punti, come punteggio complessivo nella graduatoria di collaboratore scolastico – CS;**

C) IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE EX ART 63 DEL D.LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: A) D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A, Avvertenze, Punto A); B) le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per la provincia di Bari, per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente, nella parte in cui non viene riconosciuto integralmente al ricorrente il punteggio (6 pt) del servizio militare;

C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario e accessori di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde .

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro, ed il suo valore **è indeterminabile.**

Si dichiara, altresì, che il presente procedimento v'è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto il ricorrente dichiarava con dichiarazione emessa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che il proprio nucleo familiare, di cui è parte, era titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, inferiore ad € 34.107,72, pari tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 30.05.2002 n.115, in ottemperanza a quanto previsto e stabilito dall'art. 9 comma 1 bis del D.P.R. 30.05.2002 n.115, (D.L. 06/07/2011 n.98, convertito con modificazioni, nella L. 15/07/2011 n.111).

Con Doverosa Osservanza.

BARLETTA-BARI, data del deposito

Avv. Roberto GAMMAROTA



ISTANZA PER LA DETERMINANZIONE DELLA MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente, giusta procura a margine del suesteso atto introduttivo,

premesse che

il ricorso ha per oggetto Il **Riconoscimento del diritto del ricorrente alla valutazione per intero del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia e pertanto l'aggiornamento del punteggio dei ricorrenti nelle Graduatorie di Circolo/Istituto Fascia III valide per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato negli anni scolastico 2021/24 per l'ambito territoriale della Provincia di Bari profilo Assistente Amministrativo AA e Collaboratore Scolastico**

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i soggetti attualmente iscritti nelle Graduatorie di Circolo/Istituto Fascia III personale ATA profilo di AA- Assistente Amministrativo e CS- Collaboratore Scolastico) di ogni Ambito territoriale, valide per gli aa. SS. 2021/2024 che - in virtù della valutazione per intero del servizio militare di leva ed del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva (dunque del riconoscimento al ricorrente di 6 punti in più rispetto al suo punteggio attuale nelle graduatorie d'istituto in cui è inserito), sarebbero scavalcati in graduatoria;

I controinteressati non soltanto i soggetti iscritti nelle Graduatorie di Circolo/Istituto Fascia III personale ATA profilo di AA- Assistente Amministrativo e CS- Collaboratore Scolastico) di ogni Ambito territoriale, valide per gli aa. SS. 2021/2024.

I controinteressati, infatti, sono anche tutti i soggetti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il periodo 2021/24, ossia quando il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale adito, formuleranno domanda di trasferimento nelle **nelle Graduatorie di di Istituto/Circolo III° Fascia nell'ambito dell'intero territorio nazionale.**

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i cointeressati che, in sede di aggiornamento delle graduatorie 2021/24 e successivi aggiornamenti, chiederanno l'inserimento, **nelle suddette Graduatorie**

Considerato Che

La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso; l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato del 19.2.1990 n. 106 "...*non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in un giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...*"- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre una intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio, mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al sol fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un sunto, non possono trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

la pubblicazione sulla G.U. appare altresì oltremodo onerosa per il ricorrente



già l'art. 12 della Legge 21 Luglio 2000 n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del d.lgs 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto **la facoltà per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**

Il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo dell'Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. Ordinanze TAR Lazio n. 176/09;177/09,178/09 e 179/09);**

Anche i Tribunali di **Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo espressamente che *"...l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più ad interloquire, esistenza di una area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente: applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa, dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto, e dell'Ufficio regionale per la Liguria..."*(cfr. Trib. Genova, Sez. Lavoro 3578/11 provv. Del 1.9.2011 pubblicato sul sito internet del M.I.U.R.)

Rilevato, Infine, Che

tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda all'uopo il sito web del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_14

FA ISTANZA

Affinchè la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse ex art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U.

Voglia autorizzare

- 1) **quanto ai cointeressati evocati in giudizio**, tramite la Pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del M.I.U.R.;
- 2) **2) quanto alle Amministrazioni convenute**, mediante consegna di copie all'Avvocatura Distrettuale Di Stato; Barletta-Bari, data del deposito.

Avv. Roberto GAMMAROTA

